

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art. 1 finalità

art. 2 caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche

art. 3 segno distintivo delle strutture ricettive turistiche

art. 4 disposizione transitoria

art. 5 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del segno distintivo e della sua pubblicità.

art. 2 caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 1 della legge regionale 21/2016, la denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Le strutture ricettive alberghiere possono aggiungere alla loro denominazione quella di:

a) «Meubl » o «Garni» qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione ;

b) «Lusso» qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualit  delle dotazioni, dei mobili, degli arredi e dei servizi offerti;

c) «Grand Hotel» o «Palace» qualora sono classificati a cinque, quattro superior o quattro stelle;

d) «Pensione» qualora sono classificati a tre superior, tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.

art. 3 segno distintivo delle strutture ricettive turistiche e sua pubblicit 

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della legge regionale 21/2016, il segno distintivo delle strutture ricettive deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da

risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

art.4 disposizione transitoria

1. Fino all'adozione del decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo di cui all'articolo 3, i segni distintivi delle strutture ricettive turistiche, sono realizzati in conformità ai modelli di cui agli allegati A e B al decreto del presidente della regione 7 maggio 2002, n.0128/Pres (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2.).

art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE